

37090-19



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.l.g. 120/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

GIACOMO PAOLONI - Presidente -
ANNA CRISCUOLO
PIERLUIGI DI STEFANO
ERSILIA CALVANESE
MARIA SABINA VIGNA - Relatore -

Sent. n. sez. 1008/2019
UP - 05/06/2019
R.G.N. 11250/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 15/01/2019 del GIP del TRIBUNALE di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI

che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, giudicando in abbreviato a seguito dell'opposizione al decreto penale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) (omissis) in relazione al reato di cui all'articolo 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54 (in relazione all'articolo 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 e all'articolo 570 cod. pen.) per essersi sottratto all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai tre figli minori, rispettivamente di anni 14, 12 e 9, dall'aprile al novembre 2017, come disposto in sede di separazione, per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge (3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, in relazione agli artt. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898, 570, 570-bis cod. pen.) perché il reato per il quale si procede è perseguibile d'ufficio laddove, come nel caso di specie, sia commesso in danno dei figli minori degli anni 18.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che saranno esposte.

2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui all'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, richiamata dalla previsione di cui all'art. 3 della legge n. 54 del 2006, che punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d'ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerge espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio» (Sez. 6, n. 23794 del 27/04/2017, P.G. in proc. B., Rv. 270223).

Non sussistono neppure dubbi che, quanto ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'art. 570-bis cod. pen. e quella prevista dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018,

G., Rv. 2747329, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia perché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione dei richiamati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, Ufficio G.I.P.

Così deciso il 5 giugno 2019.

Il Consigliere estensore
Maria Sabina Vigna

Il Presidente
Giacomo Paoloni

